

**Allegato alla deliberazione di Consiglio n. 09 dd. 23 febbraio 2010**

**CONVENZIONE**

**TRA I COMUNI DI POLCENIGO E CANEVA**

**PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno duemiladieci, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**TRA**

Il Comune di Polcenigo ( codice fiscale 00194820932) di classe 3<sup>^</sup>, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Signor Luigino DEL PUPPO,

**E**

Il Comune di Caneva ( codice fiscale 80001470931) di classe 3<sup>^</sup>, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Signor Renato Mirto Monte ,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Premesso che,**

l'Amministrazione comunale di Polcenigo, con delibera di Consiglio Comunale **n. 09 del 23 febbraio 2010**, dichiarata immediatamente eseguibile e l'Amministrazione Comunale di Caneva , con delibera di Consiglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dichiarata immediatamente eseguibile, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale in forma associata ai sensi dell'art. 98, 3° comma del D. Lgs. 267 / 2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del DPR n. 465 del 04 dicembre 1997;

**ART.1**

**Oggetto e fine**

I Comuni di Polcenigo (Classe 3<sup>^</sup>) e di Caneva ( Classe 3<sup>^</sup> ) stipulano la presente Convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio nella spesa.

**ART.2**

**Comune capo Convenzione**

Il Comune di Polcenigo assume la veste di **Comune capo convenzione**

### **ART.3**

#### **Nomina e revoca del Segretario Comunale**

Al Sindaco del Comune di Polcenigo / Capo Convenzione **compete la nomina e la revoca del Segretario Comunale**. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione della Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osservano, in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/ 1999, n. 164/ 2000, n. 17/ 2003 e n. 278/2003 del Consiglio Nazionale d'Amministrazione per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali.

### **ART.4**

#### **Modalità operative**

Con la presente Convenzione, i due Comuni prevedono che **un unico Segretario comunale** presti la sua opera in tutti due gli Enti. Per la sostituzione in caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale provvederà il *Vice Segretario della Convenzione*, soggetto in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale che, nello specifico della Convenzione è il Vice Segretario del Comune di Caneva in quanto unico soggetto che, nella dotazione organica dei due Comuni ricopre, alla data odierna, la corrispondente carica.

### **ART.5**

#### **Orario di lavoro**

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento, presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionate alla dimensione degli apparati burocratici degli Enti ed alla complessità delle problematiche degli Enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni sentito il Segretario e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

### **ART.6**

#### **Vice Segretario**

Nei casi di vacanza, assenza, o impedimento del Segretario titolare le relative funzioni vengono svolte dal **Vice Segretario presente in senso alla Convenzione** tra i due Comuni che, alla data odierna, è il Vice Segretario del Comune di Caneva

## **ART.7**

### **Rapporti finanziari**

Il Comune di Polcenigo/Capo Convezione provvederà alla erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con *cadenza annuale delle spese a carico del Comune di Caneva*.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei segretari Comunali e provinciali approvato in data 15.01.2008, graviterà su ciascun Comune nelle seguenti proporzioni:

**Comune di Polcenigo 50%**

**Comune di Caneva 50%**

## **ART.8**

### **Forme di consultazione**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici due volte l'anno, tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

## **ART.9**

### **Durata e cause di scioglimento**

Quanto alla durata, la presente Convenzione è da ritenersi valida per il periodo corrispondente al ***mandato del Sindaco attualmente in carica***, a partire dalla data di *presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali - Sezione del Friuli Venezia Giulia*.

Essa ha carattere precario e pertanto può essere sciolta *in qualunque momento* per una delle seguenti cause:

*scioglimento consensuale* mediante atti deliberativi adottati da tutte e due le Amministrazioni Comunali di cui dovrà essere data comunicazione alla Agenzia regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali prima della data di decorrenza dello scioglimento, per gli atti di competenza della stessa,

*recesso unilaterale* di una delle amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi alla Agenzia regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare. Del rinnovo ovvero dell'intervenuto scioglimento per scadenza naturale, dovrà essere data comunicazione all'Agenzia regionale per la gestione dell'Albo dei segretario comunali e provinciali, prima della loro decorrenza.

## **ART.10**

### **Classe della Convenzione**

*La presente Convenzione è classificata in classe 3<sup>^</sup> ( popolazione compresa tra i 3001 abitanti ed i 10.000 abitanti ) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.*

L'eventuale riclassificazione della sede di Segreteria convenzionata per superamento della soglia demografica di appartenenza dei singoli Comuni, verrà disposta d'ufficio dalla Agenzia regionale per la gestione dell'Albo dei Segretario Comunali e provinciali secondo le procedure indicate dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione nazionale dell'Agenzia nt. 278 / 2003.

## **ART.11**

### **Registrazione**

La presente Convenzione sarà repertoriata e registrata solo in caso d'uso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di registro.

## **ART.12**

### **Norme finali**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL dei regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente Convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, *dai certificati degli ufficiali d'anagrafe* attestanti la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla stipula e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata in copia autentica, alla Agenzia regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali per i consequenziali adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Polcenigo – Il Sindaco Luigino Del Puppo

Comune di Caneva – Il Sindaco Renato Mirto Monte